CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3306

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MANCINI VINCENZO, ABETE, AIARDI, ALESSI, ALLOCCA, AMALFITANO, ANDREOLI, ARMELLIN, BALESTRACCI, BALZARDI, BIANCHI, BONFERRONI, BORRI, BORTOLANI, BROCCA, CACCIA, CARLOTTO, CAROLI, CASATI, CATTANEI, CAVIGLIASSO, CENI, CHIRICO, CONTU, CRISTOFORI, DAL CASTELLO, DELL'ANDRO, FELICI, FERRARI SILVESTRO, FIORI GIOVANNINO, FIORI PUBLIO, FOTI, FORNASARI, GAROCCHIO, IANNIELLO, INNOCENTI, LAFORGIA, LA LOGGIA, LAGANÀ, LAMORTE, LATTANZIO, LETTIERI, LOMBARDO, LUCCHESI, LUSSIGNOLI, MARABINI, MAROLI, MARZOTTO CAOTORTA, MENZIANI, PAVONE, PEZZATI, PICANO, PICCINELLI, PICCOLI MARIA SANTA, PISICCHIO, PORTATADINO, PUCCI, QUARENGHI, QUIETI, PERRONE, RENDE, ROSSI, RUBINO, RUSSO FERDINANDO, RUSSO RAFFAELE, SANESE, SANGALLI, SCOZIA, SILVESTRI, SINESIO, TANTALO, TASSONE, TESINI ARISTIDE, VISCARDI, ZAMBON, ZANIBONI, ZANFORLIN, ZARRO, ZOLLA, ZOPPI

Presentata il 1° aprile 1982

Interventi a favore delle famiglie e modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797

ONOREVOLI COLLEGHI! — I criteri che presiedono alla erogazione degli assegni familiari risalgono ormai a quasi mezzo secolo. Infatti, dopo una prima fase contrattuale, le relative disposizioni vennero sistemate legislativamente con regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048. Da allora queste disposizioni sono rimaste praticamente immutate per quanto riguarda la disciplina che regola le prestazioni.

La successiva legge 6 agosto 1940, n. 1278, che istituiva la Cassa per gli assegni familiari per i lavoratori delle varie categorie, alimentata da un contributo a

carico dei datori di lavoro, nonché le altre leggi succedutesi nel tempo, salvo il progressivo aumento dei contributi e delle prestazioni, ed, a parte la legge 17 ottobre 1961, n. 1038, che ha unificato i settori (corrispondenti alle varie categorie) in cui era in precedenza strutturata la Cassa sotto il profilo finanziario, non hanno apportato, infatti, modifiche agli accennati criteri.

Negli ultimi anni si è avuta l'estensione degli assegni familiari ai disoccupati, ai lavoratori in integrazione salariale, ed ai pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria; recentemente come ricorderete, con il decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 440, si è provveduto, per ovviare ai negativi effetti derivanti alle famiglie dall'inflazione, ad aumentare la misura degli assegni familiari che è stata portata dal 1° ottobre 1980, a lire 19.760 mensili per il coniuge e ciascuno dei figli ed equiparati a carico.

È convinzione dei proponenti, del resto diffusamente condivisa, che il sistema vigente in materia disperde la validità del suo intervento a favore dei lavoratori destinatari con una indiscriminata erogazione delle prestazioni che è di dubbia rispondenza alle finalità che dovrebbe perseguire l'istituto, in quanto, più che incidere efficacemente a sostegno del nucleo familiare, in relazione alle sue diversificate esigenze, si palesa piuttosto come strumento di massiccia redistribuzione di reddito da zone e settori ad alto coefficiente produttivo a zone e settori a scarso livello produttivo, contrassegnati spesso da elevata densità demografica.

Queste caratteristiche non appaiono, oltretutto, aderenti al dettato della nostra Carta costituzionale la quale prevede, all'articolo 31, il compito della Repubblica di agevolare « con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi »... nonché di proteggere la maternità, l'infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo; inoltre, all'articolo 30 il « dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli ».

Se si tiene presente inoltre che legislazioni vigenti in materia negli Stati europei sono indirizzate a tutelare la famiglia con precipui e differenziati interventi a favore dei figli, mediante norme che tengono conto delle diverse situazioni; che fondamentali innovazioni sono intervenute in materia previdenziale ed in materia di diritto di famiglia, appare ormai indispensabile aggiornare la normativa in discorso, secondo una nuova concezione dell'istituto degli assegni familiari aderente alle finalità che lo stesso deve perseguire.

Oltre tutto, la nuova diversa disciplina, nell'armonizzare la legislazione con l'ordinamento vigente negli altri paesi europei, verrà ad adempiere ad un impegno assunto da tempo al riguardo dal nostro Paese.

Infatti, dagli atti della Conferenza europea dei ministri incaricati delle questioni familiari (Ginevra, 23 e 24 maggio 1967) può rilevarsi l'impegno da parte dell'Italia non solo per un perfezionamento, ma anche per una diversa disciplina degli assegni familiari la cui misura – si affermava – « non può essere meccanica ed uguale per tutti, ma deve esaltare alcune categorie e soddisfare esigenze particolari, facendo perno sulla famiglia, nucleo fondamentale della società ».

I criteri che sono alla base della presente proposta di legge hanno lo scopo pertanto di porre in essere, nell'ambito dell'attuale struttura della Cassa per gli assegni familiari e delle gestioni alle quali è affidato il compito di erogare trattamenti similari, un intervento a favore delle famiglie fondato su due princìpi.

Il primo principio trova origine nella necessità di tenere presenti le diverse possibilità economiche delle famiglie, principio che traspare dagli stessi punti programmatici della nostra Carta costituzionale ed al quale si ispirano, sia pure in forme particolari per le differenti tipologie di attuazione di questo intervento pubblico, le legislazioni degli altri Stati.

Dette possibilità vanno rapportate alla potenzialità di risorse di coloro cui fa

carico l'onere del mantenimento dei figli, e cioè dei genitori e, conseguentemente, la entità dell'intervento sociale va commisurata ai redditi di cui possono usufruire i genitori stessi. Quanto al criterio di individuazione di dette risorse, sembra che esso non possa prescindere dal considerare se, oltre ai redditi del lavoratore richiedente (di norma uno dei genitori), sussistano redditi dell'altro genitore coobbligato al mantenimento dei figli, con conseguente contributo di questi al sostentamento ed alla educazione della prole.

Il secondo principio, aderente anch'esso alla prospettiva di una politica della famiglia che tenga conto delle diverse esigenze delle stesse, richiede che non possa prescindersi sia dal numero dei figli a carico – in quanto, notoriamente, il dilatarsi del nucleo familiare comporta un aumento dell'onere gravante sui genitori (almeno fino ad una certa dimensione, oltre la quale si ritiene che l'onere stesso vada stabilizzandosi) – sia dalla età dei figli, che, con il crescere, vengono notoriamente a gravare in maggiore misura sul bilancio familiare per necessità di varia natura che gli stessi manifestano.

Per quanto concerne la pratica attuazione dei due princìpi accennati, si è ritenuto, relativamente alla opportunità di tener conto della situazione reddituale dei genitori, che la circostanza del possesso dei redditi da lavoro dipendente o autonomo da parte del coniuge del richiedente, o comunque di redditi di altra natura, superiori ad un certo limite, giustifichi un intervento da parte della collettività ad un livello inferiore rispetto a quello da effettuarsi nella ipotesi di famiglie nelle quali il lavoratore richiedente sia il solo a sopportare l'onere del mantenimento della famiglia, in quanto il coniuge non possiede redditi da attività lavorativa o di altra natura di una certa consistenza.

Allo scopo poi di determinare, ai fini di una adeguata tutela dell'interesse dei figli, la possibilità per uno dei genitori (che nella quasi totalità dei casi si identifica con la madre) di operare una libera scelta fra la opportunità di optare per una attività lavorativa esterna e quella di dedicarsi esclusivamente alla cura dei figli, si è ritenuto di prevedere per questi, ove risulti a carico del richiedente ed in presenza di figli a carico del richiedente stesso, una misura di assegno superiore onde facilitare, per quanto possibile, la scelta accennata.

Per quanto attiene invece alla opportunità di graduare l'intervento a seconda del numero dei figli e della loro età, si è ritenuto, in primo luogo, di proporre importi differenziati di assegni, in misura crescente, fino al terzo figlio e in misure fisse a decorrere dal quarto figlio in poi.

In secondo luogo, vengono proposte misure di assegni diverse per i figli fino al sesto anno, per quelli dal settimo al quattordicesimo anno, e per quelli dal quindicesimo anno in poi, ritenendosi che questi indici di età si identifichino con quelli che comunemente, per circostanze fisiologiche, scolastiche, eccetera, segnano il momento iniziale di fasi vitali che richiedono un sempre maggiore sostegno da parte della famiglia.

In armonia con i princìpi ispiratori della presente proposta di legge, si è ritenuto anche di proporre misure di assegni, diverse da quelle comuni, per i figli affetti da infermità invalidanti e per quelli permanentemente inabili, con relativa ulteriore differenziazione a seconda della posizione reddituale dei genitori.

Circa i criteri proposti per stabilire la vivenza a carico dei figli, si è ritenuto di presumerla per tutti fino al diciottesimo anno, limite di età oltre il quale il possesso da parte dei figli di eventuali redditi da lavoro o di diversa natura (con alcune eccezioni), va considerato ai fini di escludere eventualmente il diritto agli assegni familiari.

Viene confermata la proroga del limite di età per il diritto agli assegni, fino al ventunesimo anno per i figli che frequentano scuole medie o professionali o che sono occupati quali apprendisti, limitandola peraltro al ventiquattresimo anno (anziché al ventiseiesimo) per coloro che

frequentano l'università, valutandosi sufficiente in genere detto limite al fine del conseguimento del diploma di laurea.

La riforma dell'istituto degli assegni familiari impone la necessità di concentrare le risorse a favore dei soggetti da considerare quali principali destinatari dell'istituto stesso, dal che deriva la opportunità di definire la normativa attinente gli assegni familiari per i genitori, per i quali, lo stesso indirizzo legislativo in materia, ha dimostrato, a causa delle fondamentali innovazioni intervenute nella legislazione pensionistica ed in quella dell'assistenza sanitaria, una tendenza a non alimentare oltre questa particolare provvidenza. Infatti, malgrado i numerosi aumenti intervenuti nel tempo, la misura dell'assegno per i genitori è rimasta ferma a quella di venti anni orsono (lire 2.340 mensili; una misura maggiore è prevista soltanto per i genitori dei lavoratori del credito e assicurazione).

Al riguardo, in rapporto in particolare alla evoluzione intervenuta nei regimi pensionistici ed alla istituzione della pensione sociale, la proposta di legge che si sottopone al vostro esame prevede la corresponsione degli assegni nella misura di lire 19.760 mensili soltanto per i genitori in possesso di redditi di importo inferiore alla pensione sociale. L'elevazione della misura dell'assegno viene compensata dalla notevole diminuzione del numero dei genitori interessati.

Onorevoli colleghi, le innovazioni che si propongono sono destinate a riflettersi nei confronti di vastissime categorie e cioè: lavoratori dipendenti di tutto il settore privato, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, disoccupati indennizzati, lavoratori in integrazione salariale, pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria, pensionati delle gestioni previdenziali sostitutive o integrative dell'assicurazione generale obbligatoria e quelli delle gestioni dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti.

Ma le stesse motivazioni che inducono a prospettare l'opportunità di sostanziali modifiche alla legislazione attuale suggeriscono l'estensione dei nuovi criteri anche ai lavoratori e pensionati dello Stato e degli enti pubblici per i quali viene corrisposta l'aggiunta di famiglia (la cui misura è stata già rapportata recentemente per i figli ed il coniuge, a quella degli assegni familiari) con una completa armonizzazione della normativa anche per quanto concerne la individuazione dei familiari per i quali vanno corrisposti gli assegni ed i criteri per la determinazione della vivenza a carico.

La proposta di legge, oltre a contenere alcune disposizioni che armonizzano le norme vigenti con la riforma del diritto di famiglia, ed altre che risolvono problemi applicativi insorti nel tempo, sottopone al vostro esame l'opportunità di abolire il fondo di riserva della Cassa, che ad oggi ammonta a lire 33.361 milioni, importo certamente poco adeguato alla dimensione di una gestione il cui esercizio annuale comporta entrate ed uscite per alcune migliaia di miliardi e che appare utile destinare ad immediate e pressanti esigenze a favore dei nuclei familiari.

Viene infatti proposto, in aderenza alle finalità dell'istituto ed alla ormai drammatica carenza di abitazioni che esercita effetti negativi ai fini della formazione di nuove famiglie (proposta che trova riscontro in similari disposizioni in vigore al riguardo in regimi previdenziali di altri Stati) di destinare una percentuale dell'avanzo di ciascun esercizio della Cassa degli assegni familiari ad apposito fondo presso il Ministero del tesoro da utilizzare per iniziative a favore dell'edilizia abitativa per giovani lavoratori che contraggono matrimonio.

A detto fondo, il cui funzionamento sarà regolato da successive disposizioni di legge, dovrà essere devoluto l'attuale fondo di riserva della Cassa.

Circa le modalità del finanziamento del sistema, esso rimane a carico della Cassa unica per gli assegni familiari per quanto concerne le categorie per le quali la Cassa già provvede a sopportarne l'onere (lavoratori dipendenti del settore privato, disoccupati indennizzati, lavoratori in integrazione salariale, pensionati del regime generale dell'assicurazione obbligatoria e

dell'ENPALS) ed a carico delle gestioni interessate per lavoratori e pensionati del settore pubblico e per i pensionati delle gestioni sostitutive o integrative dell'assicurazione generale obbligatoria.

È da ritenere al riguardo, quanto all'onere attinente ai pensionati in genere, che data la scarsa incidenza dei figli a carico nell'ambito di questa categoria, lo stesso non dovrebbe assumere proporzioni rilevanti.

La Cassa per gli assegni familiari presenta una gestione largamente attiva.

Infatti al 31 dicembre 1980 l'avanzo patrimoniale ammontava a ottomilacentosettantacinque miliardi; al 31 dicembre 1981, l'avanzo stesso risulta, in base a calcoli già elaborati, di undicimilacinquantuno miliardi; alla fine del 1982 in base al bilancio preventivo già presentato dall'INPS, l'avanzo raggiungerà i quindicimilaottocentosettanta miliardi.

L'attivo, che continua ad incrementarsi anche con l'avvenuto raddoppio della misura degli assegni dall'ottobre 1980, è da mettere in relazione all'abolizione del limite massimo di retribuzione ai fini della corresponsione del contributo ed al lievitare delle retribuzioni. È da ritenere che i futuri esercizi potranno contare su ulteriori avanzi, tali da consentire con tutta tranquillità l'attuazione della riforma che viene sottoposta al vostro esame.

Infatti, ove si consideri che al 31 dicembre 1982 l'avanzo patrimoniale, sulla base delle disposizioni oggi in vigore, raggiungerà i quindicimilaottocentosettanta miliardi e che il maggior onere previsto per la Cassa a seguito della attuazione della riforma che viene sottoposta al vostro esame ammonta a circa 4.000 miliardi ne deriva che residuerà comunque un avanzo patrimoniale di circa undicimilaottocentosettanta miliardi, destinato in futuro a lievitare e che potrà essere utilizzato temporaneamente per far fronte alle esigenze delle gestioni dell'Istituto allo stato deficitarie.

È previsto comunque un impegno per il Governo a riferire ogni anno sugli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge, in modo da lasciare al legislatore la possibilità di intervenire al riguardo.

Palesandosi, inoltre, l'opportunità di provvedere quanto prima ad una completa armonizzazione dei trattamenti per carichi di famiglia (alcune categorie sono ancora prive di questa forma di tutela) e sussistendo in materia anche difformità di normativa, la proposta di legge prevede una delega al Governo affinché, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, provveda ad emanare, entro il 31 dicembre 1983, norme aventi valore di legge per realizzare una disciplina unitaria, anche sulla base delle esperienze che saranno maturate nel frattempo.

Onorevoli colleghi, i proponenti confidano che il Parlamento vorrà cogliere il profondo significato innovatore della presente proposta di legge, destinato ad imprimere un indirizzo del tutto nuovo all'istituto degli assegni familiari, in armonia con le altre legislazioni europee e ne auspicano una sollecita approvazione nell'interesse delle famiglie, della gioventù e della intera collettività nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, è così modificato:

« Gli assegni familiari previsti dal presente testo unico spettano, per i figli, il coniuge, i genitori e le altre persone a carico indicate nei successivi articoli 3 e 8, ai lavoratori che prestino attività retribuite alle dipendenze di altri nel territorio della Repubblica, qualunque ne sia l'età, il sesso e la nazionalità ».

ART. 2.

L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Gli assegni familiari previsti per i figli, spettano al padre o alla madre.

Gli assegni familiari spettano altresì:

a) ai prestatori di lavoro che abbiano a carico fratelli o sorelle o nipoti, per la morte o l'abbandono o l'invalidità permanente al lavoro del genitore, sempreché l'altro genitore non abbia titolo agli assegni familiari o ad altro trattamento di famiglia;

b) ai prestatori di lavoro cui siano stati regolarmente affidati minori dagli organi competenti ai sensi di legge.

Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti, nonché quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e, per i casi di cui al secondo comma, i fratelli o sorelle o nipoti e i minori regolarmente affidati dagli organi competenti ai sensi di legge ».

ART. 3.

L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Gli assegni familiari per i figli sono corrisposti:

a) per ciascun figlio di età inferiore a diciotto anni compiuti;

b) per ciascun figlio a carico, fino al ventunesimo anno qualora frequenti una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiquattresimo anno di età, qualora frequenti l'università o altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola media di secondo grado;

c) per ciascun figlio a carico, occupato come apprendista, fino al ventunesimo anno di età;

d) senza limiti di età per i figli o le persone equiparate a carico che si trovino per grave infermità fisica o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro ».

ART. 4.

L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« I figli e le persone equiparate sono a carico del richiedente gli assegni familiari quando questi provveda abitualmente al loro mantenimento e gli stessi se ultradiciottenni non abbiano, per redditi di qualsiasi natura, proventi di importo superiore a quello previsto dall'articolo 6, lettera *a*), del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485.

Non sono considerate, ai fini predetti, le pensioni di guerra sia dirette che in-

dirette, le borse di studio, tranne quelle che assicurano il mantenimento dello studente, l'assegno ai ciechi civili, le pensioni per gli invalidi civili nonché il reddito dell'abitazione di proprietà ove abitata stabilmente dalla persona per la quale vengono richiesti gli assegni ».

ART. 5.

L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal segeunte:

« Ai fini della corresponsione degli assegni familiari previsti per il coniuge, questi si considera a carico ove non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi di importo superiore a quello previsto dall'articolo 6, primo comma, lettera *a*), del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 845.

Non sono considerate, ai fini predetti, le pensioni di guerra sia dirette che indirette ed il reddito dell'abitazione di proprietà ove abitata stabilmente dalla persona per la quale vengono richiesti gli assegni ».

ART. 6.

L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, è così modificato:

« Gli assegni familiari previsti per i genitori, compresi quelli naturali, sono corrisposti qualora si verifichino le condizioni seguenti:

a) i genitori abbiano superato l'età di 60 anni per gli uomini e di 55 per le donne, ovvero riconosciuti invalidi permanentemente al lavoro ai sensi dell'articolo 19;

b) il genitore abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi complessivamente di ammontare inferiore all'importo della pensione sociale; non sono considerate

ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette ed il reddito della abitazione di proprietà ove abitata stabilmente dalla persona per la quale vengono richiesti gli assegni;

c) il lavoratore concorra al mantenimento dei genitori in maniera continuativa e in misura sufficiente;

d) per uno dei genitori non sussista titolo ad un trattamento di famiglia da parte del coniuge.

Se più figli concorrono al mantenimento dei genitori, gli assegni familiari spettano ad uno solo dei figli e, in caso di disaccordo fra essi, al maggiore di età ».

ART. 7.

Gli assegni sono corrisposti nelle misure indicate nelle tabelle di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, come modificate dalla presente legge, sulla base delle condizioni ivi previste.

ART. 8.

L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, è così modificato:

« Qualora le persone per le quali è prevista la corresponsione degli assegni siano ricoverate in istituti di cura o di assistenza, l'assegno spetta se il richiedente gli assegni familiari corrisponda una retta o altro contributo, anche in natura, d'importo non inferiore all'ammontare degli assegni stessi ».

ART. 9.

L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, è così modificato:

« In caso di assenza dal lavoro per gravidanza o puerperio, gli assegni fami-

liari sono dovuti per tutto il periodo di astensione dal lavoro obbligatoria o facoltativa, precedente o successiva al parto, di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza o di puerperio è assicurato il trattamento previsto per le malattie comuni.

Lo stesso trattamento è esteso alle lavoratrici capo-famiglia alle quali non si applicano le disposizioni della legge citata ».

ART. 10.

Il secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Ai soli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo 3 sono equiparati agli invalidi permanentemente al lavoro coloro che hanno superato il 55° anno di età se donna o il 60° anno di età se uomo e non abbiano un reddito superiore al limite indicato nell'articolo 6 ».

ART. 11.

L'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« In seno alla stessa famiglia non è concesso, per ciascuna persona a carico, che un trattamento economico per carichi familiari, anche se facente capo ad altre gestioni ».

ART. 12.

Le misure mensili delle quote di aggiunta di famiglia per i familiari a carico spettanti al personale statale in attività di servizio, in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni, ed ai titolari di pensione e di

assegni vitalizi ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, sono elevate a quelle di cui alla tabella *B*, lettera *a*), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, ed alle condizioni ivi previste ai fini della differenziazione della misura degli assegni stessi.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano ai dipendenti ed ai pensionati degli enti pubblici, anche non territoriali, aventi titolo alle quote di aggiunta di famiglia secondo la stessa disciplina prevista per il personale statale. Il relativo onere è a carico dei bilanci dei rispettivi enti e gestioni previdenziali.

Ai fini dell'applicazione del primo e del secondo comma trovano attuazione, in materia di individuazione dei familiari per i quali spettano le quote di aggiunta di famiglia e per la determinazione dei requisiti concernenti il carico familiare, nei confronti del personale in attività di servizio le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, e nei confronti dei titolari di pensione e di assegni vitalizi le norme vigenti per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

ART. 13.

L'importo mensile degli assegni familiari in favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, per ciascun figlio o persona equiparata a carico, è elevato a quello di cui alla tabella *B*, lettera *a*), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, alle condizioni ivi previste ai fini della differenziazione degli assegni.

ART. 14.

Le maggiorazioni comunque denominate per carichi familiari delle pensioni erogate dalle gestioni obbligatorie di previ-

denza sostitutive o integrative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o che ne comportino l'esclusione o l'esonero nonché dalle gestioni pensionistiche dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e delle gestioni pensionistiche obbligatorie dei liberi professionisti, relative a periodi successivi all'entrata in vigore della presente legge, sono determinate nella stessa misura prevista per i pensionati del fondo pensioni lavoratori dipendenti ed alle condizioni previste dalla tabella *B*, lettera *a*), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini della differenziazione degli assegni.

ART. 15.

L'articolo 59 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Entro ciascun periodo di pagamento della retribuzione, i relativi assegni spettano, per intero, qualunque sia il numero delle giornate lavorate, qualora permanga la continuità del rapporto di lavoro e il lavoratore abbia percepito una retribuzione corrispondente ad almeno 104 ore lavorative mensili.

Nel caso che non venga raggiunto il limite anzidetto è dovuto un numero di assegni giornalieri pari al numero delle giornate in cui il lavoratore abbia comunque prestato attività lavorativa o, se più favorevole, un numero di assegni giornalieri pari al quoziente tra il numero delle ore retribuite ed il coefficiente 4. Per le ore residue non inferiori a due è dovuto un assegno giornaliero.

Nei rapporti di lavoro a giornata spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate per le quali è stata prestata attività lavorativa retribuita ».

ART. 16.

Agli insegnanti dipendenti da istitut privati di istruzione gli assegni familiar spettano nell'intera misura mensile, pe tutta la durata del rapporto di lavorc sempreché la retribuzione sia riferita tutte le giornate del mese e l'insegnamer to costituisca l'attività principale a norm dell'articolo 20 del decreto del President della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 17.

La lettera *A*) della tabella *A* allegat al decreto del Presidente della Repubblic 30 maggio 1955, n. 797, e successive modi ficazioni e integrazioni, è così sostituit con effetto dall'entrata in vigore dell presente legge:

A) *Assegni settimanali* (Ragguagliabili giornata, quindicina o a mese second il rapporto di 1 : 6, di 1 × 2, d 1 × 4 rispettivamente, più nel second caso un assegno giornaliero e due ne terzo). Aventi diritto (dirigenti, impie gati ed operai):

per ciascun figlio:

a) richiedente gli assegni il cui coniug non sia in possesso di redditi derivant da attività lavorativa autonoma o alle d pendenze di terzi o di redditi di altr natura complessivamente di importo supe riore del 50 per cento a quello determ nato, all'inizio di ciascun anno, in bas all'articolo 6, lettera *a*) del decreto-legg 30 giugno 1972, n. 267, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 11 agost 1972, n. 485:

Per il 1° figlio

—

fino a 6 anni	lire 9.360
fino a 14 anni	lire 9.960
fino a 24 anni	lire 10.560

Per il 2° figlio

—

fino a 6 anni . . . . lire 10.560
fino a 14 anni . . . . lire 11.160
fino a 24 anni . . . . lire 11.760

Per il 3° figlio

—

fino a 6 anni . . . . lire 11.760
fino a 14 anni . . . . lire 12.360
fino a 24 anni . . . . lire 12.960

Per ciascun figlio dal 4° in poi

—

fino a 6 anni . . . . lire 10.560
fino a 14 anni . . . . lire 11.160
fino a 24 anni . . . . lire 11.760

Per ciascun figlio affetto da minorazione o malattia invalidante, di cui alle tabelle previste dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, in misura superiore al 60 per cento: lire 18.960.

Per ciascun figlio che si trovi per grave infermità fisica o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro: lire 24.960.

Al richiedente, che per effetto di separazione o abbandono, non abbia il concorso all'abituale mantenimento dei figli da parte del coniuge gli assegni familiari competono nella misura di cui al punto *a*);

b) richiedente gli assegni il cui coniuge sia in possesso di redditi derivanti da attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi o di redditi di altra natura complessivamente di importo superiore del 50 per cento a quello determinato, all'inizio di ciascun anno, in base alla lettera *a*) del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485:

Per il 1° figlio

—

fino a 6 anni . . . . lire 4.560
fino a 14 anni . . . . lire 5.160
fino a 24 anni . . . . lire 6.360

Per il 2° figlio

—

fino a 6 anni . . . . lire 5.160

fino a 14 anni . . . . lire 5.760

fino a 24 anni . . . . lire 6.960

Per il 3° figlio

—

fino a 6 anni . . . . lire 5.760
fino a 14 anni . . . . lire 6.360
fino a 24 anni . . . . lire 7.560

Per ciascun figlio dal 4° in poi

—

fino a 6 anni . . . . lire 5.160
fino a 14 anni . . . . lire 5.760
fino a 24 anni . . . . lire 6.960

Per ciascun figlio affetto da minorazione o malattia invalidante, di cui alle tabelle previste dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, in misura superiore al 60 per cento: lire 11.760.

Per ciascun figlio che si trovi per grave infermità fisica o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro: lire 17.760.

Per il coniuge a carico in presenza di figli a carico ai fini del trattamento di famiglia previsto dalla presente legge: lire 11.760; in assenza di figli a carico: lire 4.560.

Per ciascun ascendente: lire 4.560.

La lettera A) delle tabelle *B* e *C* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, è così sostituita con effetto dall'entrata in vigore della presente legge.

A) *Assegni mensili* (ragguagliabili a giornata secondo il rapporto di 1 : 26):

per ciascun figlio:

a) richiedente gli assegni il cui coniuge non sia in possesso di redditi derivanti da attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi o di redditi di altra natura

complessivamente di importo superiore del 50 per cento a quello determinato all'inizio di ciascun anno, in base all'articolo 6, lettera *a*), del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485:

Per il 1° figlio

—

fino a 6 anni . . . . lire 40.560

fino a 14 anni . . . . lire 43.160

fino a 24 anni . . . . lire 45.760

Per il 2° figlio

—

fino a 6 anni . . . . lire 45.760

fino a 14 anni . . . . lire 48.360

fino a 24 anni . . . . lire 50.960

Per il 3° figlio

—

fino a 6 anni . . . . lire 50.960

fino a 14 anni . . . . lire 53.560

fino a 24 anni . . . . lire 56.160

Per ciascun figlio dal 4° in poi

—

fino a 6 anni . . . . lire 45.760

fino a 14 anni . . . . lire 48.360

fino a 24 anni . . . . lire 50.960

Per ciascun figlio affetto da minorazione o malattia invalidante, di cui alle tabelle previste dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, in misura superiore al 60 per cento: lire 82.160.

Per ciascun figlio che si trovi per grave infermità fisica o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro: lire 108.160.

Al richiedente, che per effetto di separazione o abbandono, non abbia il concorso all'abituale mantenimento dei figli da parte del coniuge gli assegni familiari

competono nella misura di cui al punto *a*);

b) richiedente gli assegni il cui coniuge sia in possesso di redditi derivanti da attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi o di redditi di altra natura, complessivamente di importo superiore del 50 per cento a quello determinato, all'inizio di ciascun anno, in base alla lettera *a*) del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485:

Per il 1° figlio

—

fino a 6 anni . . . . lire 19.760

fino a 14 anni . . . . lire 22.360

fino a 24 anni . . . . lire 27.560

Per il 2° figlio

—

fino a 6 anni . . . . lire 22.360

fino a 14 anni . . . . lire 24.960

fino a 24 anni . . . . lire 30.160

Per il 3° figlio

—

fino a 6 anni . . . . lire 24.960

fino a 14 anni . . . . lire 27.560

fino a 24 anni . . . . lire 32.760

Per ciascun figlio dal 4° in poi

—

fino a 6 anni . . . . lire 22.360

fino a 14 anni . . . . lire 24.960

fino a 24 anni . . . . lire 30.160

Per ciascun figlio affetto da minorazione o malattia invalidante, di cui alle tabelle previste dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, in misura superiore al 60 per cento: lire 50.960.

Per ciascun figlio che si trovi per grave infermità fisica o mentale nell'assoluta

e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro: lire 76.960.

Per il coniuge a carico, in presenza di figli a carico ai fini del trattamento di famiglia previsto dalla presente legge: lire 50.960; in assenza di figli a carico: lire 19.760.

Per ciascun ascendente: lire 19.760.

ART. 18.

L'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Al bilancio di ciascun esercizio della gestione fanno carico: gli oneri e le spese speciali di essa, la quota parte delle spese generali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da determinarsi annualmente dal consiglio di amministrazione dell'istituto su conforme parere del Comitato speciale per gli assegni familiari, sulla base dei costi effettivi della gestione, un contributo pari al 10 per cento delle attività nette di ciascun esercizio da destinare ad apposito fondo presso il Ministero del tesoro per essere utilizzato, con modalità che saranno stabilite con successivo provvedimento di legge, ad iniziative in materia di edilizia abitativa a favore di giovani lavoratori che contraggono matrimonio.

Il fondo di riserva della Cassa unica per gli assegni familiari è soppresso e le relative disponibilità sono devolute al fondo presso il Ministero del tesoro di cui al comma che precede.

I fondi disponibili della gestione possono essere investiti dall'Istituto nei modi di impiego autorizzati e su di essi l'Istituto accrediterà alla gestione stessa per ogni esercizio un interesse in misura pari al reddito dei suoi investimenti ».

ART. 19.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in complessivi 4.400 miliardi annui, si fa fronte, quanto a lire 4.000 miliardi, con le dispo-

nibilità della Cassa unica per gli assegni familiari, amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, tenuto anche conto del maggior gettito contributivo derivante all'Istituto medesimo dalla lievitazione del monte retributivo, e, quanto a lire 400 miliardi, con assunzione a carico del bilancio dello Stato.

ART. 20.

Entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo presenterà al Parlamento una relazione sulla situazione finanziaria della Cassa unica per gli assegni familiari e sull'onere derivante alle altre gestioni in dipendenza dei trattamenti economici per carichi familiari di cui alla presente legge.

ART. 21.

Entro il 31 dicembre 1983 il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con gli altri Ministri interessati, sentite preventivamente le organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale, norme aventi valore di legge intese ad uniformare le norme in materia di trattamenti economici per carichi familiari vigenti per i lavoratori del settore privato e del settore pubblico, nonché per i pensionati e i disoccupati e ad apportare alle stesse le opportune modifiche ed integrazioni, aderenti alle esigenze emerse nella pratica attuazione della normativa, al fine di realizzare una unica disciplina finalizzata a sostenere l'istituto della famiglia ed i compiti che sono ad essa assegnati.

ART. 22.

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*